



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1696 del 09/12/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1527 del 21/12/2021

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **27/2021** a favore della Ditta **La Mora Siciliana S.p.A.** per l'attività di produzione succhi e puree di frutta e verdure svolta nello stabilimento sito in via degli Artigiani n° 6 del Comune di Barcellona P.G. (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** l’istanza di AUA inoltrata dalla Ditta La Mora Siciliana S.p.A. per i titoli abilitativi di cui all’art. 3 comma 1 lett. a), c) ed e) del D.P.R. n° 59/13, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 2024/2020, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 30104/20 del 13.11.2020, per l’attività di produzione succhi e puree di frutta e verdure svolta nello stabilimento sito in via degli Artigiani n° 6 del Comune di Barcellona P.G. (ME);
- VISTA** la nota della STA di Messina con la quale vengono richieste alcune integrazioni documentali, protocollo n° 70024 del 26.11.2020, trasmessa tramite SUAP con nota protocollo n° 2127/2020 e assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 31923/20 del 01.12.2020;
- VISTE** le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta tramite SUAP con nota n° 2189/2020 e successiva n° 100/2021, assunte al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente ai nn° 33094/20 del 11.12.2020 e 1807/21 del 22.01.2021;
- VISTO** il verbale n° 3cds A.U.A. del 27.01.2021 della Conferenza di Servizi, convocata in modalità telematica da questa Direzione con nota protocollo n° 32260/20 del 03.12.2020, durante la quale, stante le criticità emerse, si è deciso di interrompere i termini procedurali e di aggiornare la conferenza per il 24.02.2021;
- VISTE** le ulteriori integrazioni documentali, richieste in seno alla Conferenza e trasmesse dalla Ditta tramite SUAP con nota 279/2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 5267/21 del 18.02.2021;
- VISTO** il verbale n° 5cds A.U.A. del 24.02.2021 della Conferenza di Servizi durante la quale si è deciso di interrompere nuovamente i termini procedurali richiedendo alla Ditta di produrre un progetto di adeguamento del sistema di gestione delle acque di prima pioggia, diffidandola contestualmente a non recapitare le acque di scarico in pubblica fognatura fino al rilascio dell’AUA;
- VISTO** il progetto di adeguamento inoltrato dalla Ditta tramite SUAP con nota protocollo n° 515/2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 12695/21 del 06.04.2021;
- VISTO** il verbale n° 12cds A.U.A. del 05.05.2021 della Conferenza di Servizi, convocata in modalità telematica da questa Direzione con nota protocollo n° 14268/21 del 14.04.2021, durante la quale si decide di poter procedere al rilascio dell’AUA una volta pervenuti i pareri endoprocedimentali da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;
- VISTA** la nota di sollecito da parte del SUAP agli Enti coinvolti nel procedimento per il rilascio dei pareri di merito prot. n° 794/2021, ns. protocollo n° 17347/21 del 06.05.2021;
- VISTO** il parere di regolarità urbanistica rilasciato IV Settore del Comune di Barcellona P.G. (ME), trasmesso con nota protocollo n° 24878 del 07.05.2021, pervenuto tramite SUAP e assunto al protocollo generale di questo Ente al n° 17666/21 del 07.05.2021;
- VISTO** il parere endoprocedimentale n° 6/2021 rilasciato dalla STA di Messina con nota protocollo n° 48470 del 13.07.2021, trasmesso dal SUAP con nota protocollo n° 1272/2021 del 15.07.2021 e assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 26276/21 del 16.07.2021;
- VISTO** il N.O. allo scarico delle acque meteoriche e dei reflui fognari con recapito in condotta comunale acque bianche (via S. Andrea) ed acque nere (via degli Artigiani) comprensivo del N.O. acustico rilasciato dal V Settore del Comune di Barcellona P.G. (ME), trasmesso con nota prot. n° 58406 del 11.11.2021, pervenuta tramite SUAP prot. n° 1848/2021 ed assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 38538/21 del 12.11.2021;

- RITENUTO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 29.11.2021.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta La Mora Siciliana S.p.A. per i titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), c) ed e) del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di produzione succhi e puree di frutta e verdure svolta nello stabilimento sito in via degli Artigiani n° 6 del Comune di Barcellona P.G. (ME) alle seguenti condizioni:

Titolo abilitativo a)

Art. 1) i reflui prima di immettersi nello scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;

Art. 2) i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06;

Art. 3) Inoltre il Gestore, per lo scarico acque reflue, dovrà:

1. collocare un misuratore di portata allo scarico del refluo produttivo;
2. fornire ogni 6 mesi i dati di misurazione di portata (portata prelevata dall'acquedotto, portata eventualmente prelevata da altre fonti, la portata immessa nella rete fognaria);
3. eseguire annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, un esame chimico sul refluo (S1 e S2) da campionarsi in modalità mediata nelle 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Idrocarburi totali e Saggio di tossicità acuta. Gli esiti analitici dovranno essere inviati all'Ufficio tecnico del Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;

4. rendere separatamente campionabili gli effluenti della linea dei servizi igienici, dei reflui della lavorazione e delle acque di dilavamento, prima dell'immissione al depuratore prevedendo distinti pozzetti di ispezione e campionamento, assicurandone la costante disponibilità alle Autorità preposte al controllo;
5. non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
6. non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
7. sospendere lo scarico in caso di anomalia nella sua composizione (superamento dei limiti tabellari), provvedendo a smaltire i reflui come rifiuto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino alla normalizzazione dei valori parametrali;
8. dare notizia anticipata, al fine di consentire tutte le valutazioni e prescrizioni opportune, di ogni variazione del ciclo tecnologico che possa influire sulla qualità e sulla quantità delle acque restituite;
9. relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati, garantendo il corretto destino dei prodotti della depurazione, nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti;
10. assicurare la manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva di sabbie, grigliato e fanghi in esubero nei comparti di ossidazione biologica e sedimentazione finale al fine di mantenerne alta l'efficienza prestazionale;
11. informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Titolo abilitativo c)

Art. 4) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 e, in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. n° 183/17 Parte I, All. 2, Par. 1.3, alle emissioni in atmosfera prodotte dalla caldaia produzione vapore di potenzialità pari a 2,3 MW.

Viene, pertanto, fissato il valore limite alle emissioni degli inquinanti:

Punto di emissione	Descrizione	Limiti imposti fino al 31.12.2029 <i>(espressi in mg/Nm³ anidri e riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso del 3%)</i>	Limiti imposti dal 01.01.2030 <i>(espressi in mg/Nm³ anidri e riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso del 3%)</i>
E 1	Caldaia BONO ENERGIA	Polveri: 5 mg/Nm ³ (1)(2) Ossidi di zolfo (SO ₂): 35 mg/Nm ³ (1)(2) Ossidi di azoto (NO ₂): 350 mg/Nm ³ (2)	Polveri: 5 mg/Nm ³ (2) Ossidi di zolfo (SO ₂): 35 mg/Nm ³ (2)(3) Ossidi di azoto (NO ₂): 250 mg/Nm ³ (2)

(1) Il valore limite si considera rispettato se è utilizzato come combustibile metano o GPL

(2) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. I alla Parte Quinta, Parte III, par. 1.3

(3) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale

Art. 5) Il Gestore dovrà effettuare al punto E1 la misurazione delle emissioni con cadenza **annuale**, comunicando, con almeno **15 giorni** di anticipo, la data in cui verranno svolte le prove a questa Direzione, all'ARPA di Messina e alla STA di Messina affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del

26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 6) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione relative alle emissioni del punto presente nello stabilimento, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. I risultati analitici degli autocontrolli dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato.

Art. 7) Inoltre il Gestore dovrà:

1. identificare chiaramente il camino con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo, conformemente a quanto descritto negli elaborati grafici allegati all'istanza;
2. conformare il condotto, la sezione e la piattaforma di lavoro relativa all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
3. rispettare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
4. procedere, nel caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione degli inquinanti, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n°152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
5. rispettare, per le emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06;
6. comunicare entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo, eventuali superamenti dei limiti degli inquinanti imposti accertati durante i campionamenti in regime di autocontrollo;
7. annotare su apposito registro tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento relazionando, con periodicità **annuale**, agli Organi di controllo competenti.

Titolo abilitativo e)

Art. 8) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Disposizioni generali

Art. 9) Il Gestore dovrà:

1. effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti in osservanza a tutte le prescrizioni imposte dalla normativa vigente;
2. garantire la gestione dello stabilimento senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare danni all'ambiente.

Art. 10) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Barcellona P.G. (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 11) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, all'ARPA di Messina, alla STA di Messina, il "**Rapporto Annuale**" che descrive l'esercizio dell'impianto riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'A.U.A. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. quantitativo espresso in t/anno delle materie prime trattate;
4. quantitativo espresso in t/anno dei prodotti finiti;
5. consumo totale di combustibile per tonnellata di materie prime trattate;
6. consumo totale di risorse idriche per tonnellata di materie prime trattate;
7. consumo di energia per tonnellate di materie prime trattate;
8. emissioni in atmosfera: data di effettuazione controlli periodici, accorgimenti adottati al fine del contenimento delle emissioni diffuse, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
9. scarichi idrici: data di effettuazione controlli periodici e report controlli effettuati.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 12) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica tecnico e/o amministrativa dell'attività, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 13) L'ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n° 6.

Art. 14) Questo Ente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 152/06, si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 15) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 16) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Barcellona P.G. (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto e, per conoscenza, alla Ditta interessata, alla STA di Messina, all'Area Tecnica del Comune e all'ARPA di Messina.

Art. 17) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in via degli Artigiani n° 6 del Comune di Barcellona P.G. (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 02.12.2021

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano



Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)